

COMUNE DI CEVO
PROVINCIA DI BRESCIA

*** **

OGGETTO: **Parere sulla proposta di delibera di C.C. – art. 175 e 193 del D.Lgs 18 agosto 2000 – Controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio – Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023.**

*** **

Verbale n. 02 del 12 Agosto 2021

*** **

Oggi, 12 Agosto 2021, il Revisore dei Conti del Comune di Cevo, Rag. Maranzana Luca Domenico, ricevuta tutta la documentazione per esprimere parere sulla proposta del Consiglio Comunale – Art. 175 e 193 del D.Lgs 18 agosto 2000 – Controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio – Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023;

VISTA

- La deliberazione del Consiglio Comunale 6 del 29.05.2021 con la quale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023 e nello stesso Consiglio Comunale ;
- La deliberazione la deliberazione di Giunta Comunale con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2021 - 2023, comprendente la ripartizione delle categorie in capitoli e dei macroaggregati in capitoli, attribuendo le risorse ai Funzionari Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;

VISTO

- L’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;
- L’art. 193, comma 2, del TUEL stabilisce che con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e comunque entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consigliere prevede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, sia per competenza che di cassa;
- che il Responsabile del Settore Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:
 - l’esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
 - l’esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l’ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

VISTE

- Le attestazioni dei Responsabili dei Servizi che non segnalano debiti fuori bilancio da ripianare;

PRESO ATTO

inoltre come, dalla **gestione di competenza** relativamente alla parte corrente, emerge una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE	+/-	Previsioni iniziali	Previsioni definitive
Fondo pluriennale vincolato	+	-	41.835,60
Avanzo amministrazione applicato	+	-	0,00
Entrate correnti (Tit. I, II, III)	+	1.799.787,52	1.799.787,52
Spese correnti (Tit. I)	-	1.604.387,52	1.646.223,12
Quota capitale amm.to mutui	-	131.300,00	131.300,00
Differenza	+	64.100,00	64.100,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili			0
Risultato	+	64.100,00	64.100,00

Rilevato che, anche per quanto riguarda la **gestione dei residui**, si evidenzia un generale equilibrio desumibile dai seguenti prospetti:

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI

TITOLI	Previsioni iniziali	Riscossioni	Da riscuotere
Titolo I	63.428,33	28.771,32	34.657,01
Titolo II	28.010,95	5.169,95	22.841,00
Titolo III	1.128.841,02	562.144,93	566.696,09
Titolo IV	6.878.578,07	3.271.502,93	3.607.075,14
Titolo V	0	0	0
Titolo VI	0	0	0
Titolo VII	0	0	0
Titolo IX	17.140,74	5.018,41	12.122,33
TOTALE	8.115.999,11	3.872.607,54	4.243.391,57

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

TITOLI	Previsioni iniziali	Pagamenti	Da pagare
Titolo I	268.446,17	182.304,19	86.141,98
Titolo II	7.820.467,80	3.837.091,04	3.983.376,76

Titolo III	502,24	0	502,24
Titolo IV	0	0	0
Titolo V	0	0	0
Titolo VII	134.525,85	101.502,85	33.023,00
TOTALE	8.223.942,06	4.120.898,08	4.103.043,98

Tenuto conto infine che la **gestione di cassa** si trova in equilibrio in quanto:

- il fondo cassa alla data del 31.07.2021 ammonta a €. 1.055.496,51
- l'utilizzo delle entrate a specifica destinazione alla data del 31.07.2021 ammonta a €. zero e l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria alla data del 31.07.2021 è pari a €. zero, per un totale di €. Zero;
- gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;
- risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di €. 14.900,00;

Considerato che, da una verifica effettuata, ad oggi non emergono squilibri economico-finanziari nella gestione delle società-aziende partecipate che possano produrre effetti negativi ed inattesi sul bilancio comunale 2021;

Vista in particolare la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, il quale risulta congruo;

Visto l'art. 109, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che in relazione agli effetti del periodo emergenziale derivante dall'epidemia di Covid-19:

- attribuisce agli enti locali, anche per l'anno 2021, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con la suddetta emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti;
- consente l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e della quasi totalità delle sanzioni previste dal Testo unico in materia edilizia.

Visto, inoltre, l'art. 111, c. 4-bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone:

“4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi”.

Ritenuto dunque, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata, che permanga una generale situazione di equilibrio di bilancio dell'esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario;

Preso atto, inoltre, che l'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: "821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

Rilevato che i prospetti con l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all'allegato 4/1, D.Lgs. n. 118/2011, sono allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione solo con decorrenza 2021, e comunque solo qualora esso preveda l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento;

Rilevato che, a tale proposito, Arconet ha chiarito che: "(...) il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, **gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio**";

Determinato come segue l'equilibrio di bilancio – w2, con i dati disponibili alla data della presente verifica, il cui prospetto si riporta solo a fini conoscitivi, come poc'anzi ricordato:

GESTIONE DEL BILANCIO

a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	+ 228.338,26
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	59.932,99
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	0,00
d) Equilibrio di bilancio w2 (d=a-b-c)	168.405,27
dove:	
<ul style="list-style-type: none"> - la voce a) è l'equilibrio finale (w1); - la voce b) corrisponde al totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione", al netto dell'importo relativo all'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, se questo è stato considerato ai fini della determinazione di w1; - la voce c) corrisponde all'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione"; 	

PER QUANTO SOPRA

Il Revisore raccomanda, in ogni caso, la prosecuzione del costante monitoraggio delle componenti variabili per il rispetto del pareggio di bilancio e la tempestiva adozione delle necessarie misure qualora nel corso della seconda parte dell'anno dovessero, manifestarsi eventi che possano far prevedere sforamenti.

ESPRIME

il proprio parere favorevole alla approvazione della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il presente verbale si compone di n.5 pagine

Cocquio Trevisago, 12 Agosto 2021

REVISORE DEI CONTI
Rag. Luca Domenico Maranzana

Rag. Luca Domenico Maranzana

